



CAMUGNANO
CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
LIZZANO IN BELVEDERE
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE

Nr. 94

Data 15/10/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DI LIVELLO TERRITORIALE E DEGLI INDIRIZZI PER LA PIATTAFORMA CONTRATTUALE NORMATIVA TRIENNIO 2018-2020

L'anno duemiladiciotto, questo giorno quindici del mese di ottobre alle ore 15:00, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Franchi Romano	Presidente	P	
Argentieri Salvatore	Assessore	P	
Brunetti Mauro	Assessore	P	
Leoni Graziella	Assessore	P	
Mastacchi Marco	Assessore	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore	P	
Gnudi Massimo	Assessore	P	
Fabbri Maurizio	Assessore	P	
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Torri Elena	Assessore	P	
Masinara Marco	Assessore	P	

Presenti n. 11

Assenti n. 0

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Romano Franchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

VISTI:

- il nuovo C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21/05/2018;
- la propria precedente deliberazione nr. 62/2018 avente ad oggetto "*nomina della delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione decentrata integrativa.*";

Richiamato l'art. 9 del predetto CCNL ai sensi del quale "*La contrattazione integrativa può svolgersi anche a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto. L'iniziativa può essere assunta, oltreché dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto, da ciascuno dei soggetti titolari della contrattazione integrativa, ivi compresa l'Unione dei comuni nei confronti dei comuni ad essa aderenti e delle parti sindacali.*"

Visto il protocollo di intesa così elaborato dal Servizio Associato di Gestione del personale, allegato in schema alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale e dato atto che lo stesso individua:

- a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
- b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di cui all'art.7 comma 2 del CCNL 25.05.2018, nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;
- c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale,
- d) ivi compreso il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio dei singoli enti,;
- e) gli eventuali adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi.

Dato atto che il protocollo prevede l'adesione dei Comuni aderenti alla scrivente Unione;

Considerata inoltre la necessità di formulare alcuni indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio della contrattazione decentrata territoriale per l'adozione della Piattaforma contrattuale normativa per il triennio 2018-2020, e ritenuto di poterli individuare come segue:

- il contratto collettivo decentrato integrativo normativo avrà durata triennale 2018-2020 (salvo modifiche che dovessero intervenire a livello normativo o contenute nel CCNL) e dovrà prevedere la definizione dei criteri di attribuzione dei premi legati alla performance, delle progressioni orizzontali e delle indennità previste dal CCNL e demandate al livello decentrato;
- il contenuto del CCDI non potrà essere in contrasto con i vincoli risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali anche riguardo gli oneri economici non previsti;
- non potranno essere trattate materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dal CCNL ed inoltre le materie oggetto di contrattazione non potranno essere trattate in termini diversi e più ampi di quelli stabiliti dal CCNL.
- non potranno essere trattate materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dalla norma (art.40 comma 1 del D.Lgs n.165/2001);
- la contrattazione dovrà promuovere un sistema della performance armonizzato tra gli Enti, in particolare in relazione alla valutazione dei dipendenti, in linea con il progetto già avviato per l'esercizio in forma associata della funzione di Organismo Indipendente di Valutazione;
- la sessione di contrattazione ha valenza in ambito territoriale solo per la parte normativa mentre ciascun ente provvederà per:
 - i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo (art.7 comma 4 lett.a);

- l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis all'interno dei criteri definiti dalla contrattazione territoriale (art.7 comma 4 lett.d);
- l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinques all'interno dei criteri definiti dalla contrattazione territoriale (art.7 comma 4 lett.d)
- l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1 (art.7 comma 4 lett.i);
- l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art.23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art.67 (art.7 comma 4 lett.u);
- a ogni ente locale spetterà il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione, la relativa certificazione e la relazione tecnica e illustrativa sulla contrattazione;
- le materie rimesse alla contrattazione territoriale sono quelle di cui all'art. 40 del d. lgs. n.165/2001 e previste dai CCNL di comparto vigenti;

Di dare atto che:

- l'autorizzazione alla stipula definitiva sarà espressa dall'organo esecutivo dell'Unione, previa verifica del rispetto delle direttive sulla contrattazione;
- il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica territoriale provvede alla stipula definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo territoriale, dopo la sottoscrizione definitiva provvederà alla trasmissione dello stesso a ciascun ente aderente.

ACQUISITO, in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica come riportato nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;
 lo Statuto comunale;

CON VOTI UNANIMI espressi ai sensi di legge;

D E L I B E R A

Di approvare il protocollo di intesa per la contrattazione decentrata territoriale di parte parte normativa per il triennio 2018-2020, elaborato dal Servizio Associato di Gestione del personale, allegato in schema alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Di approvare contestualmente i seguenti indirizzi per l'adozione della Piattaforma contrattuale normativa per il triennio 2018-2020:

- il contratto collettivo decentrato integrativo normativo avrà durata triennale 2018-2020 (salvo modifiche che dovessero intervenire a livello normativo o contenute nel CCNL) e dovrà prevedere la definizione dei criteri di attribuzione dei premi legati alla performance, delle progressioni orizzontali e delle indennità previste dal CCNL e demandate al livello decentrato;
- il contenuto del CCDI non potrà essere in contrasto con i vincoli risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali anche riguardo gli oneri economici non previsti;

- non potranno essere trattate materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dal CCNL ed inoltre le materie oggetto di contrattazione non potranno essere trattate in termini diversi e più ampi di quelli stabiliti dal CCNL.
- non potranno essere trattate materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dalla norma (art.40 comma 1 del D.Lgs n.165/2001);
- la contrattazione dovrà promuovere un sistema della performance armonizzato tra gli Enti, in particolare in relazione alla valutazione dei dipendenti, in linea con il progetto già avviato per l'esercizio in forma associata della funzione di Organismo Indipendente di Valutazione;
- la sessione di contrattazione ha valenza in ambito territoriale solo per la parte normativa mentre ciascun ente provvederà per:
 - i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo (art.7 comma 4 lett.a);
 - l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis all'interno dei criteri definiti dalla contrattazione territoriale (art.7 comma 4 lett.d);
 - l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinques all'interno dei criteri definiti dalla contrattazione territoriale (art.7 comma 4 lett.d)
 - l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1 (art.7 comma 4 lett.i);
 - l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art.23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art.67 (art.7 comma 4 lett.u);
 - a ogni ente locale spetterà il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione, la relativa certificazione e la relazione tecnica e illustrativa sulla contrattazione;
 - le materie rimesse alla contrattazione territoriale sono quelle di cui all'art. 40 del d. lgs. n.165/2001 e previste dai CCNL di comparto vigenti

Di dare atto che:

- l'autorizzazione alla stipula definitiva sarà espressa dall'organo esecutivo dell'Unione, previa verifica del rispetto delle direttive sulla contrattazione;
- il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica territoriale provvede alla stipula definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo territoriale, dopo la sottoscrizione definitiva provvederà alla trasmissione dello stesso a ciascun ente aderente.

DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE con separata, successiva ed UNANIME votazione resa nei modi di legge a mente dell'art.34 – 4^ comma – del D.lgs.n.267/2000.

Protocollo d'intesa per la contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale

Premessa

Rilevato che la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa di Livello Territoriale, è disciplinata dall'art.9 del CCNL 21 maggio 2018 che prevede la sottoscrizione preliminare di un protocollo di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL nel quale devono essere precisati:

- a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
- b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di cui all'art.7 comma 2 del CCNL 21.05.2018, nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;
- c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale,
- d) ivi compreso il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio dei singoli enti,;
- e) gli eventuali adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi.

Rilevato che gli enti che aderiscono al protocollo definiscono con apposita intesa:

- a) le modalità di formulazione degli atti di indirizzo;
- b) le materie, tra quelle di competenza della contrattazione integrativa decentrata, che si intendono affidare alla sede territoriale con la eventuale specificazione degli aspetti di dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di ciascun Ente;
- c) la composizione della delegazione datoriale;
- d) le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.

Tutto ciò premesso

L'Unione di Comuni dell'Appennino Bolognese

il Comune di _____, rappresentato dal Segretario dell'Ente in forza alla deliberazione

il Comune di _____, rappresentato dal Segretario dell'Ente , in forza della deliberazione

le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL:

CGIL – FP, rappresentata dal _____;

CISL – FPS, rappresentata da _____;

UIL – FPL, rappresentata da _____

e da tutte le sigle firmatarie degli accordi nazionali, anche se non presenti.

Si conviene e stipula quanto segue.

Art.1 Con il presente protocollo d'intesa, le Amministrazioni pubbliche e le Organizzazioni sindacali di cui in premessa convengono di svolgere la contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello territoriale, a decorrere da quella relativa all'anno 2018.

Art.2 La delegazione trattante di parte pubblica, sarà così costituita:

- Dott. Pieter Messinò, Presidente;
- Dott. Luigi Gensini, Responsabile del Servizio Personale Associato;
- i Segretari Comunali degli enti aderenti;
- eventuali soggetti all'uopo nominati;

Art.3 La delegazione trattante di parte sindacale sarà così costituita:

- CGIL - FP, rappresentata da _____;
- CISL - FPS, rappresentata dal _____ ;
- UIL - FPL, e da tutte le altre sigle firmatarie degli accordi nazionali, anche se non presenti.

La delegazione trattante di parte sindacale è, altresì, integrata dalle RSU dei Comuni aderenti alla contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello territoriale nei termini di n.1 rappresentante per ogni ente aderente e per ogni sigla sindacale presente nell'ente rappresentato. I rappresentanti delle RSU partecipano alle trattative utilizzando il monte ore dei permessi sindacali definito dal CCNQ del 1 agosto 1998, in dotazione all'ente di appartenenza. Viene comunque garantita, anche con forme di compensazione tra enti, la massima partecipazione dei rappresentanti dei singoli enti alle trattative territoriali.

Art.4 Le direttive sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa territoriale alla delegazione trattante di parte pubblica saranno emanate dall'organo esecutivo dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.

Art. 5 La sessione di contrattazione ha valenza in ambito territoriale solo per la parte normativa mentre per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per l'utilizzo del fondo risorse decentrate di cui all'art.68 del CCNL 21.05.2018 provvederà ciascun ente. A ogni ente locale spetterà altresì il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione, la relativa certificazione e la relazione tecnica e illustrativa sulla contrattazione. Le materie rimesse alla contrattazione territoriale sono quelle di cui all'art.40 del d.lgs. n. 165/2001 e previste dai CCNL di comparto vigenti.

Art. 6 L'autorizzazione alla stipula definitiva sarà espressa dall'organo esecutivo dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, previa verifica del rispetto delle linee guida e delle direttive sulla contrattazione di cui al precedente art. 4. Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica territoriale provvede alla stipula definitiva del contratto

collettivo decentrato integrativo territoriale, dopo l'autorizzazione alla sottoscrizione provvederà alla trasmissione dello stesso a ciascun ente aderente.

Art. 7 Il presente Protocollo ha validità per la definizione della contrattazione collettiva integrativa decentrata a livello territoriale per l'anno 2018. Lo stesso potrà essere rinnovato per la definizione di successivi periodi di contrattazione. Le parti potranno recedere dal presente Protocollo con preavviso scritto di giorni sessanta dalla scadenza del contratto. Restano comunque validi i contratti decentrati definitivamente stipulati prima dell'efficacia del recesso.

Art. 8 Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo, trovano applicazione le disposizioni normative di settore e del CCNL di comparto.

Letto, firmato e sottoscritto

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 94/2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA DI LIVELLO TERRITORIALE E DEGLI INDIRIZZI PER LA
PIATTAFORMA CONTRATTUALE NORMATIVA TRIENNIO 2018-2020**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Romano Franchi

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.